

(N. 2538)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AGOSTINO, LUSSU, PORCELLINI e MANCINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1958

Norme sul referendum popolare.

ONOREVOLI SENATORI. — Pur essendo trascorsi ben più di dieci anni dalla promulgazione della Costituzione, ancora manca la legge, la quale, attuando l'ultimo comma dell'articolo 75, determini le modalità di attuazione del referendum.

Tale lacuna del nostro ordinamento giuridico impedisce al Popolo di avvalersi delle proprie potestà, sia in materia di iniziativa o di abrogazione delle leggi ordinarie, sia in materia di fusione o creazione delle regioni, sia in materia di revisione della Costituzione (articoli 71, 75, 132 e 138 Cost.).

Vi sono state delle iniziative durante il decennio, specie all'inizio della prima Legislatura, ma nessuna di esse è giunta in porto.

Attualmente pende innanzi alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 2640 del 21 dicembre 1956 a firma Luzzatto ed altri; ma tale proposta non ha fatto molto cammino, mentre la durata della Camera sta per finire.

In tale stato di cose è più che necessario

prendere l'iniziativa della legge sul *referendum* popolare innanzi al Senato, avuto riguardo alla sua normale durata.

In tal modo, il Senato dapprima e la nuova Camera dopo, potranno, con la massima celebrità, dar vita ad un istituto, il quale è destinato a rendere più fattiva la sovranità del Popolo italiano.

A rendere più urgente la legge che si propone basta il fatto che, in occasione di alcune leggi costituzionali o di revisione della Costituzione, si dovette ricorrere all'espedito dell'approvazione con la maggioranza dei due terzi, mentre di regola può bastare la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Queste brevi considerazioni fanno sperare che gli onorevoli senatori vorranno accogliere benevolmente l'iniziativa dei proponenti, approvando il seguente disegno di legge, il quale, con qualche modificazione, riproduce, sostanzialmente, la proposta Luzzatto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando ne facciano richiesta cinquecentomila cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

La richiesta, diretta al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle firme autenticate di non meno di cinquecento mila elettori ed ai certificati di iscrizione nelle liste elettorali relative a ciascuno dei richiedenti.

Art. 2.

La richiesta di *referendum* deve contenere i termini precisi che si intende sottoporre alla votazione popolare, e l'identificazione della legge o dell'atto avente valore di legge di cui si proponga l'abrogazione, completando la formula « volete voi che sia abrogata la legge... », con la data, il numero, e il titolo dell'atto legislativo da abrogare.

Qualora si richieda il *referendum* per l'abrogazione parziale, nella formula indicata nel precedente comma dovrà essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda il *referendum* per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre alla indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti comma primo e secondo, dovrà essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di cui sia proposta l'abrogazione.

Art. 3.

La richiesta deve contenere l'indicazione del numero dei richiedenti, la dichiarazione di autenticità delle loro firme e della loro compro-

vata iscrizione nelle liste elettorali, nonché la nomina di tre elettori delegati effettivi e di tre supplenti agli effetti stabiliti dalla presente legge, e dovrà essere sottoscritta dai tre delegati nel foglio o nei fogli contenenti tali indicazioni, con la formula del quesito da sottoporre a *referendum*.

Le firme degli altri richiedenti possono essere raccolte anche in fogli separati, ciascuno dei quali rechi l'intestazione, anche a stampa, della richiesta del *referendum* abrogativo, con l'indicazione delle disposizioni di cui si proponga l'abrogazione, nonché l'indicazione nominativa dei tre delegati effettivi.

I delegati supplenti possono compiere tutti gli atti spettanti ai delegati effettivi, in caso di morte o di impedimento degli stessi.

Art. 4.

Ogni firma, con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita del firmatario, nonché del Comune nelle cui liste elettorali egli sia iscritto, deve essere autenticata, sullo stesso foglio, da un notaio o da un cancelliere di Pretura. La data dell'autenticazione non può essere anteriore di più di mesi sei rispetto a quella di presentazione della richiesta di *referendum*.

Il notaio o il cancelliere hanno diritto ad una lira per ogni sottoscrizione autenticata, con un minimo di lire 100.

L'autenticazione vale altresì come certificazione che il richiedente ha preso visione della richiesta del *referendum* e di ogni sua indicazione.

Art. 5.

Alla richiesta debbono essere uniti i certificati, anche collettivi, dei sindaci, dei singoli Comuni ai quali appartengono i richiedenti, e da essi deve risultare l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune per l'elezione della Camera dei deputati.

I sindaci debbono rilasciare gratuitamente tali certificati nel termine di ventiquattro ore dalla relativa domanda.

Art. 6.

La richiesta di *referendum*, con le sottoscrizioni autenticate e i certificati di cui all'articolo precedente, deve essere presentata personalmente dai tre delegati alla cancelleria della Corte di cassazione.

Il deposito deve constare da processo verbale, redatto dal cancelliere e contenente, oltre la data, la dichiarazione o la elezione di domicilio in Roma da parte dei delegati presentatori, e deve essere sottoscritto in doppio originale dai delegati medesimi e dal cancelliere.

Uno dei due originali viene allegato alla richiesta e l'altro viene consegnato ai delegati.

Art. 7.

La Corte di cassazione, costituita in ufficio centrale per il *referendum* presieduta da un Presidente di sezione e composto di sei consiglieri nominati dal Primo Presidente entro tre giorni dalla presentazione della richiesta, verifica se ricorrono tutte le condizioni di validità.

Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, la Corte, con ordinanza motivata, l'ammette o la dichiara improcedibile.

L'ordinanza è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ai delegati presentatori, ed è comunicata di ufficio al Presidente della Corte costituzionale.

Art. 8.

Il Presidente della Corte costituzionale, quando abbia ricevuto comunicazione dell'ordinanza prevista dall'articolo 7, fissa l'udienza di discussione per una data successiva di non meno di dieci e non più di venti giorni al ricevimento della comunicazione, e nomina il giudice relatore.

Della fissazione di udienza è data comunicazione di ufficio ai delegati presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri, i quali, non oltre tre giorni prima dell'udienza, possono depositare in cancelleria memorie illustrative delle rispettive ragioni, e possono inoltre partecipare alla discussione in udienza a mezzo di un proprio difensore.

La Corte costituzionale pronuncia sentenza con la quale giudica se la richiesta di *referendum* sia ammissibile.

Della sentenza è data comunicazione di ufficio al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, nonchè ai delegati presentatori, nel termine di quindici giorni dall'udienza di discussione. Nello stesso termine ne è fatta pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza che lo abbia dichiarato ammissibile.

La data di effettuazione del *referendum* è fissata in un giorno tra il 45° e il 70° giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

Art. 10.

Con manifesto pubblicamente affisso nei quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto che indice il *referendum*, i sindaci ne daranno avviso al pubblico.

Nel manifesto deve essere indicata la data della votazione, e deve essere letteralmente riprodotto, in carattere di maggiore evidenza del rimanente testo, il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, sul quale gli elettori sono chiamati a votare.

Art. 11.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto, e possono parteciparvi tutti i cittadini iscritti nelle liste per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 12.

Tutte le operazioni relative alla votazione si svolgono nelle forme previste dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

Art. 13.

Copia del manifesto del sindaco, riproducete il quesito del *referendum*, è rimessa ad ogni ufficio elettorale ed affissa nella sala della votazione.

Art. 14.

Le schede per la votazione sono di carta consistente, di unico tipo e di identico colore; e sono fornite a cura del Ministero dell'interno.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotte a caratteri leggibili. Sotto di esso, a uguali caratteri occupanti ciascuno cm. 4, sono stampati a sinistra la parola SI, a destra la parola NO. Al di sotto della parola SI è tracciato il solo contorno di un cerchio, del diametro di cm. 3; al di sotto della parola NO un cerchio dello stesso diametro, interamente nero; a fianco dei due cerchi sono posti due quadrati di mezzo centimetro di lato.

Art. 15.

In sede di scrutinio il Presidente di seggio enuncia ad alta voce se il voto è per il SI o per il NO, e passa la scheda ad uno scrutatore, mentre altro scrutatore, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti dati all'una o all'altra risposta.

Art. 16.

La Corte di appello, competente per territorio, costituita in ufficio distrettuale per il *referendum* con intervento del Presidente e di due magistrati nominati dal Presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto che indice la votazione, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, allo spoglio delle schede inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli uffici elettorali di sezione.

Facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal Presidente, somma quindi i voti raccolti in ciascuna sezione elettorale per la risposta affermativa o

per la risposta negativa, i voti nulli, i numeri dei votanti e degli iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei deputati.

I rappresentanti dei richiedenti il *referendum* assistono allo svolgimento delle votazioni summenzionate.

Di tutte le operazioni dell'ufficio distrettuale per il *referendum* si redige in duplice copia processo verbale, firmato in ciascun foglio e sottoscritto seduta stante dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e, se sia presente, dal rappresentante dei richiedenti il *referendum*.

Uno degli esemplari del verbale è trasmesso immediatamente in plico sigillato e a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione. Sono inviati ad esso anche tutti i verbali delle sezioni con gli atti e i documenti ad essi allegati.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 17.

La Corte di cassazione, costituita in ufficio centrale per il *referendum* con la composizione ne indicata all'articolo 7, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal Primo Presidente, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici distrettuali, procede alla somma dei voti attribuiti in tutto il territorio della Repubblica alla risposta affermativa e di quelli attribuiti alla risposta negativa al quesito del *referendum*, dei voti nulli, degli elettori che hanno partecipato alla votazione, e del numero degli iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei deputati, aventi diritto a partecipare alla votazione per il *referendum*.

Decide quindi sui reclami relativi alle operazioni di *referendum* che siano stati presentati agli uffici distrettuali presso le Corti di appello o all'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione medesima, e apporta alle cifre risultanti dalle operazioni di cui al comma precedente le eventuali correzioni.

Procede infine alla proclamazione del risultato del *referendum* e dichiara approvata la proposta di abrogazione delle norme sottoposte al *referendum*, nel caso che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aven-

ti diritto, e che la risposta affermativa abbia riportato maggior numero di voti di quelli attribuiti alla risposta negativa; dichiara respinta la proposta di abrogazione, nel caso che alla votazione non abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e nel caso che la risposta negativa abbia riportato maggiore o uguale numero di voti di quelli attribuiti alla risposta affermativa.

I delegati dei richiedenti il *referendum* assistono allo svolgimento delle operazioni summenzionate.

Il cancelliere capo dello Corte di cassazione, il quale esercita le funzioni di segretario dell'ufficio centrale, redige in quadruplice esemplare il verbale delle operazioni, che è firmato in ciascun foglio e sottoscritto seduta stante dal Presidente, dagli altri magistrati, dai delegati se presenti, e dal cancelliere stesso, che ne cura la trasmissione al Presidente della Repubblica, alla Segreteria del Senato della Repubblica, alla Segreteria della Camera dei deputati, e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il quarto esemplare è depositato, unitamente ai verbali e agli atti relativi trasmessi dagli uffici distrettuali all'Ufficio centrale per il *referendum*, presso la Corte di cassazione, nella cancelleria della Corte stessa.

Art. 18.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica può, peraltro, nel decreto stesso ritardare la entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a giorni 30 dalla pubblicazione.

Art. 19.

Le operazioni di *referendum* sono sospese, con ordinanza dell'Ufficio centrale, se, prima della data dello svolgimento del *referendum*, le norme, di cui sia stata richiesta l'abrogazione, siano state abrogate.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario alla abrogazione, non può svolgersi nuovo *referendum* sul medesimo oggetto prima che siano trascorsi tre anni.

Art. 20.

Le disposizioni degli articoli 7 e 16 della presente legge si applicano anche al *referendum* per la modificazione dei limiti territoriali delle regioni.

La richiesta del *referendum* deve essere corredata delle deliberazioni identiche di non meno di un terzo dei Consigli comunali dei Comuni che sarebbero compresi nella modificazione, tutte contenenti la designazione dei medesimi tre delegati effettivi e tre supplenti, e deve essere presentata alla cancelleria della Corte di cassazione dai delegati stessi, con dichiarazione o elezione del loro domicilio in Roma.

Il quesito da sottoporre al *referendum*, contenuto nella richiesta, deve essere espresso con la formula « volete voi che la Regione . . . , sia fusa con la Regione . . . per costituire insieme un'unica Regione? »; oppure « volete voi che il territorio dei Comuni . . . sia separato dalla Regione . . . per formare Regione a se stante? »; oppure: « volete voi che il territorio dei Comuni . . . sia separato dalla Regione . . . per entrare a far parte integrante della Regione . . .? », e la indicazione della Regione e dei Comuni di cui si tratta; può pure essere inserita l'indicazione del nome della nuova Regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

Art. 21.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica nel territorio delle regioni interessate alla modificazione proposta. Partecipano alla votazione per il *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei deputati, dei Comuni facenti parte delle Regioni anzidette.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* in tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato, osservando, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 17.

La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti è dichiarata respinta.

Copia del verbale è trasmessa alla Segreteria del Senato della Repubblica, alla Segreteria della Camera dei deputati, e alla Segreteria del Consiglio regionale delle Regioni interessate; e ne è fatta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 22.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a *referendum* popolare per la loro approvazione, qualora siano state approvate in seconda votazione da ciascuna delle due Camere a maggioranza assoluta ma non con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e facciano richiesta del *referendum*: un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali, entro tre mesi dalla pubblicazione del testo approvato dalle Camere per le leggi stesse, a norma dell'articolo 138 della Costituzione.

Tale pubblicazione è fatta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura della Segreteria di quella delle due Camere che abbia proceduto per ultima alla votazione e nei cinque giorni successivi, con l'indicazione dell'esito delle votazioni nell'una e nell'altra Camera e della decorrenza del termine per eventuale richiesta di *referendum*.

La pubblicazione è fatta distintamente dalla pubblicazione delle leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, sotto il titolo « testo di legge costituzionale approvato dalle Camere ».

Art. 23.

Quando siano decorsi tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo precedente senza che sia stata avanzata domanda di *re-*

ferendum, ovvero quando, decorso detto termine, la Corte di cassazione costituita in Ufficio centrale per il *referendum*, a norma dell'articolo 7 della presente legge, abbia dichiarato la improcedibilità di una richiesta di *referendum* che sia stata irregolarmente presentata, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, che viene quindi pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* nelle forme consuete della pubblicazione delle leggi.

Se nel termine anzidetto sia stata presentata valida richiesta di *referendum*, si procede al suo svolgimento secondo le norme della presente legge, e la promulgazione della legge ha luogo soltanto dopo che sia stato proclamato il risultato del *referendum*, nel caso che esso sia favorevole ad essa.

Art. 24.

La richiesta di *referendum* è presentata alla Cancelleria della Corte di cassazione nel termine di cui all'articolo 22.

Se la richiesta sia presentata dai membri di una delle due Camere, in numero non inferiore a un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni sono autenticate dalla Segreteria di quella delle due Camere cui appartengano i richiedenti, che farà congiuntamente attestazione della qualità parlamentare di ciascuno di essi. Non è necessaria altra documentazione, nè la presentazione dei certificati elettorali. La richiesta di *referendum* deve recare la designazione di tre delegati effettivi e tre supplenti scelti tra i richiedenti.

Art. 25.

Il quesito da sottoporre a *referendum* consiste nella formula: « Approvate voi la revisione dell'articolo ... della Costituzione come l'ha deliberata il Parlamento con il testo di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del ...? »; oppure: « approvate voi il testo della legge costituzionale ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del ...? »; con indicazione rispettivamente dell'articolo della Costituzione del quale sia stata proposta la modificazione, dell'oggetto della legge costituzionale, e della *Gaz-*

zetta Ufficiale nella quale è stata fatta la pubblicazione di cui all'articolo 22.

La Corte di cassazione, costituita in Ufficio centrale per il *referendum* a norma dell'articolo 7, verifica entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta se essa è stata regolarmente presentata, ai sensi del primo comma dell'articolo 7, ovvero se è stata presentata dai membri di una delle due Camere in numero non inferiore a un quinto dei suoi componenti, nonché se essa è stata presentata nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 22; e con sua ordinanza dichiara la valida presentazione della richiesta, ovvero, ove rilevi che essa non sia stata validamente presentata, ne dichiara, motivandola, la improcedibilità.

L'ordinanza è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ai delegati dei richiedenti nel domicilio da loro eletto o dichiarato nel verbale di deposito; ed è comunicata d'ufficio al Presidente della Repubblica ed ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Art. 26.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ne abbia dichiarato la valida richiesta, di cui all'articolo precedente.

Si applicano il secondo comma dell'articolo 9 e l'articolo 10 della presente legge.

La Corte di cassazione, costituita in Ufficio centrale per il *referendum*, provvede alle operazioni indicate dall'articolo 17, e dichiara approvata la legge di revisione della Costituzione o l'altra legge costituzionale sottoposta al *referendum*, se il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti la dichiara respinta.

Art. 27.

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dalla Corte di cassazione a norma degli articoli 17 e 25, qualora sia stata proclamata l'approvazione della legge sottoposta al *referendum*, procede alla sua

promulgazione. La legge costituzionale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nelle forme consuete per la pubblicazione delle leggi, e con menzione che essa è stata approvata dalle due Camere e dal *referendum* popolare.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'approvazione della legge, essa è respinta; e non può essere riproposta al Parlamento se non siano decorsi tre anni.

Art. 28.

La proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione deve essere presentata con le firme degli elettori proponenti e i certificati dei sindaci che attestino la loro iscrizione nelle liste elettorali, al Presidente di una delle due Camere del Parlamento.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della proposta.

Possono sottoscrivere una proposta tutti i cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei deputati.

Art. 29.

La proposta deve contenere il progetto di legge completo e redatto in articoli; esso può essere accompagnato da una relazione che ne illustri gli intenti e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti la loro autenticazione e i certificati da allegare, gli articoli 4 e 5 della presente legge.

L'autenticazione vale altresì certificazione che il proponente ha preso visione di copia del progetto di legge e della relazione che eventualmente l'accompagni, che gli deve essere esibita dal notaio o dal cancelliere.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre il titolo del progetto di legge con chiara identificazione del suo oggetto.

Art. 30.

La proposta di legge di iniziativa popolare è sottoposta alla deliberazione delle due Camere del Parlamento, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, al pari di ogni altro progetto di legge.